

Codice A1702A

D.D. 1 dicembre 2015, n. 796

**Azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" (AL). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.**

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 27.06.2001 con la quale è stata istituita l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Castelnuovo Bormida" di ha 649.72.72 ricadenti nei Comuni di Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Rivalta Bormida e ubicati nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor CORRADO Gianni, fino al 31.01.2007;

viste le determinazioni dirigenziali n. 339 e n. 340 del 25.11.2004 con le quali è stata autorizzata una permuta di superficie aziendale, per una superficie complessiva risultante di ha 698.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 02.03.2005 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale e aventi rispettivamente una superficie di ha 114.88.10 e di ha 12.34.60;

vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 12.01.2007 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda e l'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 117 del 24.02.2012 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda, con estromissione di terreni pari ad ha 55.00 ed inclusione di terreni pari ad ha 55.00 senza nessuna modifica della superficie complessiva dell'azienda che risulta essere di ha 698.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 588 del 28.06.2012 con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda pari ad ha 55.00, per una superficie complessiva risultante di ha 643.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 1242 del 19.12.2013 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della superficie aziendale pari ad ettari 50.62.53, per una superficie complessiva risultante del territorio aziendale di ha 694.23.80;

vista l'istanza in data 30.07.2015 e registrata al n. 13727/A1702A di protocollo del 05.08.2015, presentata dal Signor CORRADO Gianni in qualità di concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida", intesa a chiedere il rinnovo della concessione dell'azienda, nonché il rinnovo delle suddette zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da

caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda medesima, per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;

preso atto che la durata del consorzio dei proprietari dell'azienda è stabilita fino al 16.03.2025, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto in Allegato A all'atto rogito Notaio Enrico MANGINI MARANA FALCONI, repertorio n. 79876 - raccolta n. 20140, del 16.03.2009;

preso atto della dichiarazione che il consorzio risulta valido e operante sulla base delle norme statutarie;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 116 del 27.06.2001 e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda medesima, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 31 del 02.03.2005, fino al 31.01.2025;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;  
vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.,

#### *determina*

- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" di complessivi ettari 694.23.80, ricadente nella zona faunistica della provincia di Alessandria, a favore del Signor CORRADO Gianni, fino al 31.01.2025;
- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, l'istituzione di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale e aventi rispettivamente la superficie di ha 114.88.10 e di ha 12.34.60, fino al 31.01.2025.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 116 del 27.06.2001 e nella determinazione dirigenziale n. 31 del 02.03.2005.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Alessandria e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -